

**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL
NIDO INFANZIA COMUNALE BRUCONIDO
PERIODO 2018-2023**

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	4
Art. 4 – Obblighi a carico del Comune di Tavagnacco	7
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	7
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 7 – Durata del contratto	8
Art. 8 – Importo del contratto	9
Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto	9
Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	9
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	9
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	10
Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto	10
Art. 14 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore	10
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	11
Art. 16 – Subappalto	11
Art. 17 – Tutela dei lavoratori	11
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto	11
Art. 19 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto	12
Art. 20 – Sicurezza	12
Art. 21 – Proprietà dei prodotti	12
Art. 22 – Trattamento dei dati personali	12
Art. 23 – Garanzia definitiva	14
Art. 24 – Obblighi assicurativi	14
Art. 25 – Penali	15
Art. 26 – Risoluzione del contratto	15
Art. 27 – Recesso	16
Art. 28 – Definizione delle controversie	16
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	16
Art. 30 – Obblighi in materia di legalità	17
Art. 31 – Spese contrattuali	17
Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip	17
Art. 33 – Disposizioni anticorruzione	17
Art. 34 – Norma di chiusura	18

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di gestione del nido d'infanzia "BrucoNido" del Comune di Tavagnacco.
2. Attraverso il servizio nido d'Infanzia il Comune di Tavagnacco si propone di:
 - offrire opportunità di educazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali delle/dei bambine/i di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi;
 - sostenere le capacità educative dei genitori e favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
 - concorrere alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuire ad integrare le differenze ambientali e socio-culturali.
 - valorizzare le competenze e le risorse genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella gestione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità;
 - produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti delle/dei bambine/i e per contribuire alla costruzione di un "territorio" a misura di bambina/o";
 - condividere con gli altri operatori del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni buone prassi per garantire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.
3. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono così sintetizzabili:
 - mantenere aperto il servizio nido d'infanzia per bambine/i di età compresa fra i 3 (tre) ed i 36 (trentasei) mesi dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno dal lunedì al venerdì (escluse eventuali festività) per 9 ore al giorno con chiusura per due settimane nel periodo natalizio e per una settimana nel periodo pasquale con l'utilizzazione dei posti disponibili nella misura massima consentita per almeno l'80% dell'apertura annuale;
 - mantenimento dei percorsi già attivati negli anni scorsi volti a condividere buone prassi con gli altri operatori del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni;
 - coinvolgimento delle famiglie in alcune attività laboratoriali per promuovere percorsi per una genitorialità attiva;
 - promozione di almeno un evento all'anno per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti delle/dei bambine/i e per contribuire alla costruzione di un "territorio" a misura di bambina/o.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso la struttura comunale sita in via Cesare Battisti 17/A a Colugna.
2. L'appaltatore deve organizzare e realizzare l'intero servizio nido d'infanzia ad eccezione delle procedure di ammissione e dimissione delle/dei bambine/i e della manutenzione straordinaria della struttura, delle sue pertinenze e dei suoi impianti, arredi ed attrezzature e, fino al 31 dicembre 2018, della manutenzione ordinaria dei presidi antincendio.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore nella realizzazione del servizio deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al progetto approvato dalla Giunta comunale con **deliberazione**.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il

presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio ivi compresa la normativa regionale (leggi e regolamenti) relativi ai servizi per l'infanzia.

3. L'appaltatore è tenuto assumere la direzione tecnica, organizzativa e gestionale del servizio che dovrà essere svolto nel rispetto della normativa regionale (anche nella parte relativa all'accreditamento del servizio) e nazionale di settore, del regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 27/07/2005 n. 38, del progetto approvato dalla Giunta Comunale con **deliberazione**, dell'offerta presentata nonché della Carta dei Servizi e dei progetti educativi e degli eventuali progetti educativi personalizzati. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore è tenuto a:

- 1) elaborare all'inizio del servizio la Carta dei Servizi (che dovrà essere approvata dal Comune di Tavagnacco);
- 2) comunicare al Comune di Tavagnacco, entro la data di inizio del servizio, il nominativo del coordinatore del servizio e del coordinatore pedagogico. Si precisa che il coordinatore del servizio dovrà essere reperibile dalle ore 7.30 alle ore 17.30 di ogni giorno feriale e dovrà essere dotato di telefono mobile;
- 3) mettere a disposizione le risorse umane necessarie alla realizzazione delle attività. Per quanto riguarda il personale si rinvia al regolamento regionale vigente e si sottolinea che all'inizio di ogni anno educativo dovrà essere trasmesso al Comune di Tavagnacco l'elenco del personale impiegato nel servizio con l'indicazione della relativa qualifica. L'elenco dovrà essere all'occorrenza aggiornato. Il personale operante all'interno del servizio dovrà essere dotato di apposito "tesserino di riconoscimento". Si sottolinea che l'appaltatore dovrà conservare presso il servizio nido d'infanzia la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per il ruolo e la funzione svolta da tutto il personale operante nel servizio. In ogni momento, il Comune potrà prendere visione di tali documenti ed eventualmente estrarne copia. Si ricorda inoltre che l'appaltatore dovrà garantire il rispetto dell'art. 2 del d.lgs. n. 39 del 2014 *"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"*;
- 4) promuovere il servizio nido d'infanzia;
- 5) presentare all'inizio di ogni anno educativo il progetto educativo;
- 6) elaborare, in caso di necessità ed in accordo e con il supporto dei servizi territoriali competenti e la famiglia, i progetti educativi personalizzati;
- 7) garantire la sicurezza degli utenti e delle persone che partecipano alle attività;
- 8) annotare giornalmente negli appositi registri le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale nonché le presenze e le assenze delle/dei bambine/i e le fasce orarie di utilizzo del servizio. Si precisa che i registri dovranno essere conservati presso il servizio di nido d'infanzia e che in ogni momento il Comune ne potrà prendere visione e/o estrarne copia;
- 9) mantenere aggiornato l'Albo del servizio in conformità alla normativa regionale;
- 10) gestire il Comitato di gestione e garantire le procedure per la nomina dei rappresentanti delle famiglie ed dei lavoratori;
- 11) mantenere i rapporti con le famiglie, fornendo le dovute informazioni, ed assicurando un dialogo costante anche al fine di favorire la continuità educativa;
- 12) mantenere le relazioni con il Servizio Sociale dei Comuni, l'Azienda sanitaria e gli altri Servizi Specialistici, le istituzioni scolastiche e gli altri operatori del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni;
- 13) fornire i generi alimentari e provvedere alla preparazione e alla distribuzione dei pasti e delle merende, in numero e quantità previsti per la fascia di età dei minori e secondo le tabelle dietetiche approvate dalla competente Azienda Sanitaria, con tutte le garanzie di sicurezza d'igiene previste dalla normativa. In particolare si precisa che i pasti devono essere confezionati in loco giornalmente e deve essere assicurata la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali di minori che presentino certificati problemi di alimentazione o esigenze collegate alle convinzioni religiose delle famiglie. L'appaltatore deve comunque adottare, aggiornare e applicare un manuale di autocontrollo H.A.C.C.P.;

- 14) garantire l'igiene, la pulizia e la cura generale dei locali, degli impianti, delle aree esterne, degli arredi, suppellettili e attrezzature, e del materiale didattico, nel rispetto della normativa ivi compresa quella comunale sulla raccolta dei rifiuti. E' compito dell'appaltatore fornire il materiale occorrente per la pulizia nonché provvedere alla fornitura, al cambio, alla pulizia della biancheria, ivi compreso il servizio di lavanderia e di stireria per la biancheria dei letti, della cucina (telerie da tavola e stoviglie) e di tutta quella di uso quotidiano;
- 15) fornire e sostituire periodicamente tutto il materiale idoneo all'igiene quotidiana del minore (compresi i pannolini) e quello idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso;
- 16) fornire e sostituire periodicamente il materiale didattico, ludico (ad eccezione delle attrezzature ludiche fisse ubicate nell'area esterna: altalena, struttura multifunzione, giochi a molla, ecc.) e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative e ludiche;
- 17) vigilare sullo svolgimento del servizio, avendo cura di verificare che gli operatori impiegati nel servizio e ogni altro soggetto eventualmente coinvolto nella realizzazione delle attività rispettino i diritti e la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative, nonché coordinare la presenza di altri soggetti eventualmente coinvolti nella realizzazione del servizio; si precisa che l'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione verbale e scritta al Comune di Tavagnacco di qualsiasi evento che possa compromettere il regolare funzionamento del servizio o di eventuali criticità del servizio stesso;
- 18) provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e dei relativi impianti (compresa la sostituzione delle luci e la tinteggiatura dei locali e da 1 gennaio 2019 anche la manutenzione dei presidi antincendio), dell'area esterna (compresi gli interventi di derattizzazione e larvicidi contro la zanzara tigre, lo sfalcio dell'erba e la potatura degli alberi e delle siepi), e di tutte le attrezzature ed arredi (ivi comprese le attrezzature ludiche e degli arredi da esterno) e di ogni altro bene mobile in dotazione. Si precisa che la manutenzione comprende anche la riparazione, e che la potatura degli alberi e delle siepi dovrà essere eseguita sotto la supervisione del personale comunale preposto, con cui dovranno essere preventivamente concordate modalità e tempistiche d'intervento. Tutti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria dovranno essere annotati su un registro, da conservare presso il servizio nido d'infanzia e da esibire su richiesta del Comune, con indicazione della data, dell'oggetto dell'intervento e con la firma dell'esecutore dello stesso;
- 19) farsi carico delle utenze connesse alla gestione della struttura e del servizio (esempio: riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono, internet) comprese le spese per la voltura dei contatori;
- 20) provvedere al pagamento di eventuali tributi comunque derivanti dall'esercizio del servizio ed ogni altra spesa necessaria per il corretto funzionamento del nido d'infanzia, non espressamente di competenza comunale;
- 21) provvedere alla custodia e vigilanza dei beni di proprietà comunale messi a disposizione del servizio e assumersi, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone impiegate nel servizio e di ogni altro soggetto eventualmente coinvolto nella realizzazione delle attività e per qualsiasi azione ed intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità della struttura, agli impianti e alle attrezzature ivi presenti o agli utenti e/o persone che partecipano alle attività;
- 22) sostituire, previa autorizzazione Comunale, i beni di proprietà comunale, inutilizzabili per motivi diversi dal deterioramento del bene a causa del normale utilizzo; in particolare l'appaltatore, in caso di danni ai beni di proprietà del Comune, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi con l'avviso che in difetto, vi provvederà il Comune di Tavagnacco, addebitando all'appaltatore il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali;
- 23) riscuotere, a proprio onere e rischio le rette di frequenza (tariffe fissate dal Comune). A tal fine l'appaltatore dovrà consentire alle famiglie di pagare attraverso il sistemi di pagamenti elettronici di cui all'articolo 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012 n°221;
- 24) fornire al Comune di Tavagnacco apposito software che consenta l'export dei dati in formato CSV o altro formato aperto, al fine di gestire in condivisione la presenza dei minori al nido, la determinazione delle rette che le famiglie dovranno corrispondere direttamente all'appaltatore, gli

eventuali contributi sul pagamento delle rette ed il corrispettivo che dovrà essere versato dal Comune di Tavagnacco all'appaltatore;

- 25) provvedere alla realizzazione delle attività e alla presentazione della documentazione, che necessariamente devono far capo all'appaltatore, per l'acquisizione e il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento, delle autorizzazioni igienico - sanitarie, delle certificazioni di conformità, del CPI o altri documenti necessari per il funzionamento del servizio, comprese le integrazioni o nuove autorizzazioni e/o l'accreditamento del servizio;
- 26) provvedere alla realizzazione delle attività e alla presentazione della documentazione necessaria al Comune di Tavagnacco per presentare domande di contributo per la gestione del servizio o altri benefici e per presentare la relativa rendicontazione ovvero presentare direttamente le eventuali domande di agevolazione economiche per la gestione del nido, qualora tali domande debbano essere presentate dall'appaltatore; collaborare affinché la famiglie possano accedere ad eventuali agevolazioni relative al pagamento delle rette o altri benefici;
- 27) promuovere e partecipare alle riunioni volte a condividere e formare buone prassi con gli altri operatori del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni;
- 28) promuovere ed organizzare eventi per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti delle/dei bambine/i e per contribuire alla costruzione di un "territorio" a misura di bambina/o;
- 29) effettuare il monitoraggio e il controllo del servizio prestato ed aggiornare periodicamente il Comune sui risultati dei monitoraggi e dei controlli;
- 30) verificare periodicamente la qualità del servizio prestato, e darne comunicazione dei risultati al Comune;
- 31) presentare, entro un mese dalla chiusura dell'anno educativo, una relazione finale che illustri anche in forma critica e con riferimento agli obiettivi perseguiti, i percorsi e le attività educative realizzate ed entro due mesi dalla fine dell'anno educativo una relazione che espliciti i costi del servizio.

Art. 4 – Obblighi a carico del Comune di Tavagnacco

1. Il Comune di Tavagnacco provvede:
 - a) a mettere a disposizione dell'appaltatore, a titolo gratuito i locali, le pertinenze, gli arredi, i materiali e le attrezzature di proprietà comunale esistenti presso la struttura del servizio nido d'infanzia "BrucoNido".
 - b) alla copertura assicurativa dell'immobile da incendio;
 - c) alla manutenzione ordinaria dei presidi antincendio (comprese le verifiche periodiche sugli impianti ai sensi della normativa vigente) fino al 31 dicembre 2018;
 - d) alla raccolta delle iscrizioni, all'elaborazione della graduatoria, al calcolo e alla determinazione delle rette individuali nonché all'ammissione e dimissione dei minori;
 - e) agli oneri dovuti per l'assistenza ai minori disabili;
 - f) al pagamento delle imposte e delle tasse connesse alla proprietà dell'immobile;
 - g) alla realizzazione delle attività e alla presentazione della documentazione, che necessariamente devono far capo al Comune in qualità di proprietario dell'immobile, per l'acquisizione e mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento, delle autorizzazioni igienico - sanitarie, delle certificazioni di conformità, del CPI o altri documenti necessari per il funzionamento del servizio, integrazioni o nuove autorizzazioni e/o l'accreditamento del servizio.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

- b) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - c) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - d) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - e) la legge nazionale 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - f) le norme del codice civile;
 - g) la legge Regione FVG 18 agosto 2015 n. 20 *“Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia”*;
 - h) D. P. Reg. FVG 4 ottobre 2011 n. 230 *“Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)”*;
 - i) Il regolamento comunale approvato con deliberazione 27/07/2005 n. 38;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili o comunque incompatibili con eventuali successive modifiche normative di legge o regolamento, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, o comunque incompatibili con eventuali successive modifiche normative (legge o regolamento) , altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il progetto del servizio approvato dalla Giunta Comunale con **deliberazione**;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore.

Art. 7 – Durata del contratto

- 1. Il contratto si sviluppa nell'arco di 5 anni educativi e potrà iniziare solo all'inizio dell'anno educativo (1 settembre) o dopo la conclusione della pausa natalizia, in tal caso terminerà comunque con la fine del quinto anno educativo (esempio se inizia a gennaio del anno educativo 2018-2019 terminerà il 31 luglio 2023).
- 2. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e tenuto conto dell'esigenza di iniziare il servizio all'inizio dell'anno educativo o all'inizio dell'anno solare . In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per al Comune di Tavagnacco.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione del contratto, lo stesso è sottoposto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al meccanismo della revisione prezzi in base al 100 % dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT nel mese di dicembre.

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune di Tavagnacco per l'avvio dell'esecuzione del contratto in particolar modo il Comune di Tavagnacco potrà chiedere l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Qualora l'appaltatore non adempia, il Comune di Tavagnacco ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare si sottolinea che il contratto, oltre agli aggiornamenti del corrispettivo di cui all'articolo 8 del presente capitolato, potrà subire modifiche in relazione alle domande di iscrizione al servizio di nido d'infanzia. A tale proposito si sottolinea che la previsione di 32 bambine/i è solo indicativa e non è garantita in quanto dipende dalle domande d'iscrizione presentate e dai posti vacanti anche con riferimento alle sezioni. Inoltre in presenza di bambine/i diversamente abili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale il rapporto educatore-bambino viene diminuito oppure viene previsto personale educativo aggiuntivo in relazione al numero ed alla gravità dei casi. A giudizio insindacabile del Comune ed a prescindere dal rispetto del quinto d'obbligo di cui al comma 4, del presente articolo inoltre potranno essere iscritti fino ad un massimo di 36 bambine/i. Potrà inoltre essere previsto per le/i bambine/i che frequentano il nido part-time un unico e diverso orario di uscita rispetto a quello attualmente fissato dal Regolamento comunale e ciò per venire incontro alle esigenze delle famiglie e/o una migliore gestione del servizio. Per quanto riguarda le varianti migliorative presentate in sede d'offerta, il Comune potrà richiedere all'appaltatore delle modifiche al fine di rendere le migliori stesse più rispondenti alle necessità del Comune e/o della utenza.
2. Il contratto potrà inoltre subire modifiche in ragione della necessità o opportunità di applicare nuove soluzioni tecnologiche o burocratiche o di rispondere a diverse esigenze emerse nel corso degli incontri con gli altri operatori del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, o evidenziate dal Servizio Sociale dei Comuni, o dall'Azienda sanitaria, o dai servizi specialistici o dalle famiglie delle/dei bambine/i e condivise con il Comune di Tavagnacco.
3. Il contratto potrà inoltre subire modifiche nel caso in cui un obiettivo dovesse risultare in tutto o in parte inattuabile o nel caso in cui una attività proposta, anche in sede d'offerta, risultasse di scarso o viceversa di notevole interesse. In tali casi, le attività per la realizzazione dell'obiettivo o le attività proposte verranno ridotte o incrementate, aumentando o riducendo conseguentemente altre attività in accordo con l'appaltatore.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune di Tavagnacco si riserva la facoltà di chiedere una maggiore o minore prestazione, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Si precisa inoltre che la tariffe attualmente in vigore potranno subire anche drastiche rideterminazioni in ragione delle esigenze di bilancio e modalità diverse di calcolo.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il corrispettivo spettante all'appaltatore per l'espletamento del servizio viene determinato sulla base dell'offerta economica presentata, ogni mese in relazione al numero e tipo di frequenza (frequenza full-time o numero di iscrizioni part-time con uscita subito dopo il pranzo) e alla presenza dei minori in struttura. L'appaltatore provvede a riscuotere, a proprio onere e rischio le rette di frequenza (tariffe fissate dal Comune) direttamente dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori o dai soggetti affidatari dei minori. Il Comune di Tavagnacco provvede a pagare mensilmente la differenza tra il corrispettivo dovuto all'appaltatore e le rette dovute dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori o dai soggetti affidatari dei minori. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sull'importo netto progressivo della prestazione complessiva mensile dovuta (importo retta dovuta dalla famiglia + importo dovuto dal Comune di Tavagnacco) e' operata dal Comune di Tavagnacco, una ritenuta dello 0,50 per cento, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune di Tavagnacco del certificato di verifica di conformità, previo acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Si precisa che nessun compenso sarà comunque dovuto all'appaltatore per il mese di agosto.
2. In caso di necessità di diminuire il rapporto educatore-bambino o di prevedere personale educativo aggiuntivo per la presenza di bambine/i diversamente abili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale viene assicurato all'appaltatore un compenso aggiuntivo adeguato all'aumento dei costi del personale dell'appaltatore.
3. I pagamenti effettuati dal Comune di Tavagnacco sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
4. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
5. Il Comune di Tavagnacco provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale previa acquisizione del DURC.
6. In conformità all'articolo 31, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in caso di ottenimento da parte del Comune di Tavagnacco, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune di Tavagnacco trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal Comune di Tavagnacco direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. Il Comune di Tavagnacco procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente alla verifica di conformità.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il Comune di Tavagnacco si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. Il Comune di Tavagnacco evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere al Comune di Tavagnacco, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. Il Comune di Tavagnacco si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Comune di Tavagnacco, prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente al Comune di Tavagnacco mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; il Comune di Tavagnacco procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2, e comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile al Comune di Tavagnacco qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile al Comune di Tavagnacco solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al Comune di Tavagnacco, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Comune di Tavagnacco. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 16 – Subappalto

1. Trattandosi di servizio di carattere sociale non è ammesso, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale FVG n.6/2006, il subappalto.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 19 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 50 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente in un esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.
2. A tale proposito l'appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato al Comune di Tavagnacco. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.
3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza ed indicato nel progetto ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
4. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere al Comune di Tavagnacco, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza nell'ultimo anno educativo concluso prima della scadenza naturale del contratto.
5. L'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. Ai fini della corretta valutazione dei rischi, ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 26 comma 1 lett. b), l'Amministrazione comunale mette a disposizione tutte le informazioni sui pericoli presenti presso la struttura in cui andranno a svolgersi le attività, anche mediante le schede di valutazione dei rischi.
4. L'appaltatore deve comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del proprio Referente del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 21 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva del Comune di Tavagnacco.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente al Comune di Tavagnacco l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti del servizio nido d'infanzia.

2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. Si precisa che il titolare dei dati è il Comune di Tavagnacco.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
 - b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
 - c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
 - d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune;
 - e) individuare, per iscritto, le persone incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
 - f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dal Comune di Tavagnacco con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 30 marzo 2011, per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
 - g) provvedere alla formazione degli incaricati del trattamento;
 - h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
 - i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
 - l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
 - m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per il Comune di Tavagnacco;
 - n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure

instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;

q) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

6. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali e tutti i documenti che contengono dati personali al Titolare, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 23 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Tavagnacco.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 24 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva il Comune di Tavagnacco da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia del Comune di Tavagnacco, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o remunerato nel corrispettivo dell'appalto.

2. Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico dell'appaltatore qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il Comune di Tavagnacco di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale in servizio. Il Comune, di Tavagnacco potrà procedere al recupero delle somme per i danni subiti mediante ritenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata entro quindici giorni successivi alla data del prelievo.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

4. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione, apposite polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:

- **Polizza infortuni** a favore dei minori ospiti del servizio:

- durante il tragitto dalla dimora all'asilo nido e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività;
- per la durata della loro permanenza nella struttura;
- in occasione di eventuali gite e passeggiate,

con le seguenti somme assicurate o superiori:

- € 50.000,00 in caso di morte
- € 100.000,00 in caso di invalidità permanente o temporanea; con valutazione del grado di invalidità secondo la "Tabella I.N.A.I.L." ed applicando una franchigia massima del 3%;
- € 5.000,00 rimborso spese di cura da infortunio.

L'assicurazione dovrà prevedere l'esonero dagli obblighi di denuncia di altre assicurazioni e infermità preesistenti, nonché la rinuncia ad ogni azione di rivalsa verso i responsabili.

In caso di persone con disabilità, la compagnia pagherà l'eventuale invalidità permanente deducendo, dalla percentuale di invalidità che il soggetto si fosse procurato a seguito dell'infortunio, la percentuale di invalidità in corso

- **Polizza responsabilità civile verso terzi:** il massimale non dovrà essere inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni di euro) unico per danni a terzi nell'espletamento del servizio. Nella suddetta polizza RC il Comune di Tavagnacco, i minori frequentanti il nido ed i loro genitori o tutori dovranno essere considerati terzi.

5. L'appaltatore resta comunque responsabile anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali sopra indicati.

6. Prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore sarà tenuto a fornire al Comune di Tavagnacco copia delle suddette polizze, nonché degli eventuali successivi aggiornamenti.

7. In alternativa alle polizze di cui sopra, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di polizze già attivate, aventi le medesime caratteristiche, e produrre un'appendice alla polizza da cui risulti la copertura per il servizio oggetto del presente Capitolato. La polizza già attivata dovrà prevedere somme assicurate e massimali almeno pari a quelli sopra fissati.

Art. 25 – Penali

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore, il servizio non venga espletato, o venga espletato in modo incompleto o non rispondente a quanto previsto dal presente Capitolato, il Comune di Tavagnacco, fatto salvo il risarcimento dei danni, potrà applicare all'appaltatore una penale fino al 10% dell'importo del contratto, calcolata su insindacabile decisione del Comune stesso, sia in relazione al grado di deficienze accertato nello svolgimento del servizio, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso del servizio stesso. Resta inteso che per il mancato svolgimento del servizio non sarà pagato alcun corrispettivo, oltre all'applicazione delle eventuali penalità.

2. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni dovute e qualora non sia stata concessa dal Comune di Tavagnacco un'eventuale proroga, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardato adempimento non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

3. Le penali sono applicate, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Comune di Tavagnacco, lo stesso provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 23 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui la somma complessiva delle penali, calcolata ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, il Comune di Tavagnacco procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Comune di Tavagnacco presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al Comune di Tavagnacco stesso, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 5, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati;
- j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k) grave mancanza nel rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- l) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 15 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dal Comune di Tavagnacco;

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali il Comune di Tavagnacco non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 27 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 28 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Tavagnacco e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Tavagnacco (...), identificato con il CIG n. (...)/, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Tavagnacco (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Tavagnacco (...).”.

3. L'appaltatore deve comunicare al Comune di Tavagnacco i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Tavagnacco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Il Comune di Tavagnacco verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica al Comune di Tavagnacco gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Comune di Tavagnacco deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine L'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. *****.

Art. 30– Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Tavagnacco ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Tavagnacco ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 31 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune di Tavagnacco si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 33 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 34 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.